



# Comune di Velo Veronese

## Provincia di Verona

Piazza della Vittoria, 8 – 37030 Velo Veronese (VR) - P.I. 00658400239

e-mail: [info@comune.veloveronese.vr.it](mailto:info@comune.veloveronese.vr.it)

<http://www.comune.veloveronese.vr.it>

Prot. 353 del 24/01/2023

### **ASTA PUBBLICA**

#### **PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA MALGA COMUNALE “MONTICELLO” PER N. 6 ANNATE MONTICATORIE (2023 – 2028) 2° ESPERIMENTO**

#### **IL RESPONSABILE AREA TECNICA**

in esecuzione alla propria determinazione n. 11 del 24/01/2023

#### **RENDE NOTO**

che il giorno **10/02/2023, alle ore 09:00**, presso la Sede Municipale in Piazza della Vittoria n. 8, si procederà all'esperimento dell'asta pubblica per la concessione in uso della Malga “Monticello”, facente parte del demanio comunale, per n. 6 annate monticatorie (2023 – 2028).

La concessione avverrà a corpo (non a misura).

L'asta è, inoltre, disciplinata dalle seguenti norme:

#### **1) DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE**

Per MALGA si intende il complesso organico e funzionale di TERRENI (prati, pascoli, boschi e incolti), FABBRICATI (stalle e depositi) e INFRASTRUTTURE (cortili pertinenziali, strade, concimaie e pozze) e vengono concesse esclusivamente per attività zootecniche connesse alla monticazione con esclusione di esercitare attività agrituristiche. Inoltre sono concesse nelle condizioni, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data odierna con esplicita rinuncia da parte del concessionario di ogni pretesa in ordine di carenze in atto o che sopravvenissero a seguito di nuove normative o disposizioni di legge, salvo il diritto di recesso nei tempi e modi che saranno indicati nel relativo contratto.

A tal fine si specifica che nella concessione è escluso il baito posto al piano superiore dell'immobile mn. 15 del Fg. 1° e lo spazio antistante posto nelle immediate vicinanze del medesimo, il quale sarà gestito ad uso ritrovo direttamente dal Comune di Veronese. Nella concessione è invece compreso il piano inferiore di detto edificio (mn 15 del Fg. 1°) adibito ad uso deposito e stalla.

Il lotto (unico) da assegnare è il seguente:

malga	lotto	carico massimo PAGHE	superficie Ha.a.ca.	Canone annuo a base di gara (Euro)
<b>MONTICELLO</b>	<b>unico</b>	<b>40</b>	<b>44.07.34</b>	<b>€ 10.000,00</b>

Le predette superfici della malga hanno solo valore conoscitivo e si intendono concesse a corpo e non a misura secondo i confini sempre osservati e riconosciuti negli anni e quindi non sono

probatorie dell'effettiva area a pascolo né di quella computabile ai fini di eventuali dichiarazioni o istanze rese dal concessionario e di conseguenza è compito dello stesso affittuario calcolare l'effettiva superficie pascolabile per eventuali domande di contributo, istanze o qualsiasi altro fine e quindi questo Comune ed il proprio personale, vengono sollevati da ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa qualora l'estensione risulti inferiore a quella indicata nel presente bando.

Sono ammessi all'alpeggio solo BOVINI DA LATTE e DA CARNE come vacche e manze, mentre sono tassativamente vietati TORI, VITELLI, EQUINI, CAPRINI, OVINI, etc..

## 2) SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare all'asta pubblica tutte le DITTE INDIVIDUALI, AZIENDE, SOCIETA', IMPRESE e COOPERATIVE AGRICOLE collettive, RAGGRUPPAMENTI, CONSORZI, GEIE condotti da coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali ai sensi del d.Lgs. 29/03/2004, n. 99 e ss.mm.ii., come individuate dall'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a carico dei quali non vi siano cause ostative di contrattare con la P.A. ed in possesso dei seguenti requisiti minimi di:

- **ordine generale** di cui all'art. 80 del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **idoneità professionale** ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a) del d.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., titolari di Partita IVA come indicato:
  - iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio per l'esercizio di attività prevalente o secondaria a indirizzo zootecnico e comunque attinente e adeguata a quella oggetto dell'asta;
  - (*facoltativo*) Agricoltore in attività o Società fra imprenditori agricoli e/o allevatori come definiti dall'art. 9 del Reg. CE n. 1307/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola europea;
- **capacità tecnico-organizzativa** ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. c) del d.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite il possesso:
  - in proprietà di almeno il 75% (settantacinque/100) con una tolleranza in più o in meno del 5%, dei capi sul carico totale del bestiame condotto all'alpeggio così come riportato sul "*registro di stalla*" alla data del 31/12/2022;
  - di copertura assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di locazione e a garanzia della responsabilità civile per eventuali danni causati a persone, beni, cose e animali di terzi nella conduzione della Malga;
  - di una struttura aziendale stabile, con adeguate capacità economiche e finanziarie, improntando la propria attività lavorativa ai principi di qualità, professionalità e correttezza, necessari per la buona condotta e affitto della malga;

Nel caso di partecipazione in forma associata, ciascun soggetto dovrà singolarmente possedere i requisiti di partecipazione. In particolare **non possono partecipare i soggetti** (Ditte individuali, Aziende, Società e Cooperative agricole, nonché i Raggruppamenti, i Consorzi, i GEIE), che:

- non sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché imposte, tasse e **per i concessionari uscenti con il pagamento dei canoni pregressi e delle spese dei consumi elettrici e acquedotto a favore del Comune di Velo Veronese.** (per pagamento s'intende che deve risultare eseguito il bonifico del versamento);
- sono in contenzioso, ancora pendente, con questo Comune in quanto responsabili di gravi inadempimenti contrattuali o di negligenze nella condizione e/o affitto di malghe, allevamento e alpeggio anche in riferimento alle norme in materia di igiene e sanità pubblica e pulizia dei luoghi (i soggetti già concessionari/affittuari che hanno commesso infrazioni e hanno mediato e concluso il procedimento possono comunque partecipare);
- sono iscritti negli elenchi dei conduttori dichiarati non idonei alla conduzione delle malghe ai sensi della vigente disciplina regionale, ovvero coloro che il Comune ritenga motivatamente inidonei alla conduzione delle malghe;
- si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la Legislazione dello Stato in cui sono stabilite e non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni o di ogni altra procedura equivalente, né si trovano in stato di cessazione e/o sospensione dell'attività;

- sono sottoposti a misure di prevenzione o a procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla normativa vigente contro la criminalità e la delinquenza mafiosa e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;
- si trovano in condizioni ostative di esclusione dalla contrattazione con le P.A., ovvero sono sottoposti a misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti ai sensi del d.Lgs. 08/06/2001 n. 231 e ss.mm.ii.;

Inoltre, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio, GEIE oppure sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né la partecipazione di imprese diverse con medesimo legale rappresentante o in situazioni di controllo ex art. 2359 del Codice Civile.

### 3) DURATA E MODALITA' DI CONCESSIONE DELLE MALGHE

La durata della concessione, in espressa deroga a quanto statuito dall'art. 4 della Legge n. 203/1982 e ss.mm.ii., **viene stabilita in 6 (SEI) stagioni monticatorie dal 2023 al 2028**. Il periodo annuale di utilizzo e di monticazione delle malghe, inizia in genere il 01 Giugno e termina il 30 Settembre di ogni anno, salvo le eventuali proroghe per anticipo e posticipo concesse dai Servizi forestale regionali. Il periodo contrattuale scadrà e cesserà di diritto e di fatto, il giorno **30/09/2028**, già definito ed accettato ora per allora senza bisogno di preavviso o di disdetta e con espressa rinuncia a qualsiasi forma di rinnovo anche tacito o proroga dei termini. Nel restante periodo la malga, con le relative strutture, rientra nel pieno possesso ed uso dell'Amministrazione. **E' vietata ogni e qualsiasi forma anche parziale di sub-affitto, sub-concessione e cessione del contratto a terzi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 della Legge 11/02/1971, n. 11, pena la revoca della concessione. In caso di decesso dei concessionari titolari dei contratti, potrà subentrare in via prioritaria l'eventuale coniuge o convivente, a seguire i figli ed eventualmente irimaneanti familiari purchè conviventi e infine anche i coadiuvanti e i collaboratori dell'azienda risultanti dalla visura camerale e comunque in tutti i casi solamente nel caso di aventi diritto e qualificati coltivatori diretti in base alla normativa vigente in materia.**

### 4) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il Plico contenente la documentazione di gara e l'offerta dovrà pervenire all'ufficio Protocollo comunale in Piazza della Vittoria n. 8 **entro le ore 12:00 del giorno 09/02/2023, a pena di esclusione** dalla procedura di gara. A tal fine l'addetto al Protocollo appone sul plico data e ora dell'arrivo nonché il timbro di ricevimento. Nel caso di utilizzo del servizio postale pubblico o di altro corriere, il tempestivo recapito del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

La documentazione richiesta deve essere contenuta in **due distinte buste, sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture:**

- "Busta A – Documentazione Amministrativa"
- "Busta B - Offerta Economica"

Entrambe le buste devono essere a loro volta contenute in un unico plico contenitore, chiuso e controfirmato.

Sul plico ed in ogni busta dovranno essere riportati il nome della Ditta concorrente e la dicitura: "Asta Pubblica per la concessione di Malga Monticello".

Nelle due buste dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati.

#### **"Busta A – Documentazione Amministrativa"**

- **Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (ALLEGATO 1)**, contenente, a pena di esclusione, gli estremi di identificazione della Ditta concorrente e le generalità complete del firmatario dell'offerta (titolare o legale rappresentante), oltre alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 con allegata  **fotocopia di un documento di identità** del sottoscrittore (titolare o legale rappresentante);

- **Copia visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) competente per territorio**

- **Dichiarazione di iscrizione alla gestione agricoltori autonomi (INPS contribuzione agricola).**

#### **"Busta B - Offerta Economica"**

La busta deve contenere, a pena di esclusione, l'**Offerta economica (ALLEGATO 2)**, debitamente compilata e sottoscritta, con applicata una marca da bollo di € 16,00, indicante l'importo superiore al prezzo annuo posto a base di gara (Euro/anno 10.000,00), espresso in cifre ed in lettere, che il concorrente offre per la concessione della Malga.

L'istanza e l'offerta dovranno essere redatte utilizzando i moduli ALLEGATI 1 e 2 al presente bando e disponibili sul sito internet del Comune oppure presso l'Ufficio Tecnico Comunale tutti i giorni feriali dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

#### **5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'ASTA PUBBLICA**

La gara sarà aggiudicata a "CORPO" a favore del concorrente che avrà prodotto l'offerta economica in rialzo/aumento, più elevata per l'Amministrazione, ossia il PREZZO PIU' ALTO rispetto all'importo del CANONE ANNUO posto a base di gara (Euro/anno 10.000,00), **il quale non potrà pretendere alcuna diminuzione dell'importo di aggiudicazione, per qualsiasi causa, motivo o ragione, anche se determinata da cause di forza maggiore.**

Ai fini dell'aggiudicazione, sarà previamente applicato il diritto di prelazione a favore dell'attuale conduttore, così come previsto ai sensi dell'art. 4bis della Legge 203/1982 e s.m.i. e meglio specificato nel successivo p.to 7.

#### **6) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASTA PUBBLICA**

Il giorno e l'ora fissati per lo svolgimento della gara, la Commissione di gara, nominata e presieduta dal Responsabile del Servizio, redigerà il verbale di aggiudicazione, previo l'espletamento delle formalità di rito.

I plichi saranno sistemati in ordine di arrivo, e si procederà con i successivi adempimenti effettuando le operazioni di gara come di seguito specificate:

##### **1^ FASE:**

Ammissione dei candidati: verifica della data e dell'ora di ricezione dei singoli plichi, dell'integrità dei sigilli, delle controfirme sui lembi di chiusura e all'apertura dei plichi dichiarando, sulla scorta della regolarità della documentazione contenuta nelle "BUSTE A" l'ammissione o meno dei concorrenti alla successiva fase;

##### **2^ FASE:**

Valutazione delle offerte: apertura delle "BUSTE B" contenenti le offerte economiche ammesse e presentate, dichiarando l'aggiudicazione per l'offerta che presenti il prezzo più alto in aumento rispetto al valore a base di gara;

In caso di discordanza tra l'offerta indicata in CIFRE e quella indicata in LETTERE, sarà ritenuta valida e vincolante ai fini dell'aggiudicazione quella più favorevole all'Ente. Si precisa che non saranno ammesse offerte in ribasso sul prezzo o con aumento pari al 0% (zero percento) e nel caso di offerte uguali, si procederà per sorteggio. Si procederà all'aggiudicazione della gara anche nel caso di presentazione di una sola offerta, purchè ritenuta congrua per l'Amministrazione.

#### **7) DIRITTO DI PRELAZIONE**

Si precisa che l'attuale conduttore (uscente) della Malga Monticello, in possesso dei requisiti di partecipazione al presente bando, in regola con il pagamento dei pregressi canoni di affitto e che non si trovi in situazione di Contenzioso con l'Amministrazione Comunale, ha la facoltà, ai sensi dell'art. 4bis della Legge 203/1982 e s.m.i., di esercitare il diritto di prelazione alle stesse condizioni economiche dell'offerta più vantaggiosa (prezzo più alto) prodotta in sede di gara, anche se lo stesso ha partecipato alla procedura negoziata e non ha offerto in sede di gara il prezzo più elevato.

A tal fine l'Amministrazione comunicherà tempestivamente al conduttore uscente la miglior offerta ricevuta in sede di gara. Lo stesso dovrà comunicare per iscritto, entro 45 (quarantacinque) giorni

dal ricevimento della predetta comunicazione, l'intenzione di esercitare il diritto di prelazione secondo le modalità e l'importo economico precedentemente indicati.

L'accettazione del diritto di prelazione comporterà l'immediato subentro nel contratto al posto del miglior offerente e pertanto non saranno più validi e si considereranno revocati tutti i precedenti accordi e patti stipulati con il precedente contratto.

## 8) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La concessione in locazione della malga di cui al presente bando, sarà effettuata in espressa deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 della Legge n. 11 del 11/02/1971 come modificato dall'art. 45, comma 1, della Legge n. 203 del 03/05/1982 e ss.mm.ii..

Il contratto di concessione in affitto della malga, salvo i diritti di terzi, sarà stipulato entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione (salvo i termini per esercitare il diritto di prelazione) nella forma dell'atto pubblico amministrativo in deroga alla normativa vigente in materia di patti agrari per quanto non espresso o concordato, nonché alla presenza e con l'assistenza del/i Rappresentante/i sindacale/i di categoria della parte affittuaria per la validità delle intese raggiunte ai sensi degli artt. 23 e 29 della Legge 11 del 11/02/1971, nonché dagli artt. 45 e 58 della Legge n. 203/1982. I concessionari avranno l'obbligo di rispettare tutte le leggi e le norme applicabili, sia nazionali che locali (Legge 12/06/1962, n. 567 e ss.mm.ii., Legge 11/02/1971, n. 11 e ss.mm.ii., Legge 03/05/1982, n. 203 e ss.mm.ii. art. 6 della d.Lgs. 18/05/2001, n. 228 e ss.mm.ii., le disposizioni contenute nel *"Disciplinare tecnico ed economico per l'utilizzazione dei pascoli montani di Comuni ed Enti di cui all'art. 25 della L.R. 13/09/1978, n. 52"* approvato con D.G.R.V. n. 428 del 12/02/1997 e modificato con D.G.R.V. n. 3125 del 16/11/2001, per quanto applicabile anche al d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e infine alle disposizioni contenute nel Codice Civile, altre leggi e regolamenti comunali vigenti e applicabili alla materia in fattispecie.

Tutte le spese per la stipula dei contratti (imposta di registro, tasse, bolli, versamenti, diritti di segreteria per rogito segretario comunale, etc.), saranno totalmente a carico dei concessionari, che dovranno anche a propria cura e oneri, provvedere alla registrazione della locazione presso l'Agenzia delle Entrate e restituire all'Ufficio Tecnico una copia originale con gli estremi di registrazione dell'atto. Il Comune, per preminenti motivi, cause e ragioni di pubblico interesse, impedimenti o altre cause di forza maggiore che contrastino con gli interessi generali dell'ente, si riserva inoltre a propria ed esclusiva competenza, la facoltà di revocare in qualunque momento la concessione in affitto della malga e risolvere il contratto con effetto immediato, dandone avviso al locatario con raccomandata A.R. o P.E.C.

Inoltre, a garanzia del corretto ed esatto adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula dovranno essere prodotte:

- **CAUZIONE CONTRATTUALE** per un importo pari alla prima annualità del canone di affitto da costituirsi a scelta in uno dei seguenti modi alternativi:
  - Assegno circolare "non trasferibile" e intestato al Comune di Velo Veronese;
  - Versamento tramite bonifico presso la Tesoreria comunale - Banco B.P.M. - Agenzia di Roverè Veronese - IBAN: IT 12 J 05034 59730 000000050063 e indicare come causale: *"Garanzia contrattuale Malga Monticello"*;
  - Fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese assicurative o bancarie che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente bancaria assicurativa. La garanzia deve avere validità per tutto il periodo contrattuale di sei annualità fino al 30/09/2028 prevedendo l'eventuale proroga per posticipo concessa dai Servizi forestale regionali e dovrà espressamente contenere le seguenti clausole:
    - a) "La garanzia prestata con la presente fideiussione è valida fino a quando il Comune di Velo Veronese non disporrà la liberazione dell'obligato principale mediante svincolo della fideiussione e conseguente restituzione dell'originale";
    - b) "Il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore

garantito di cui all'art. 1944 del C.C., nonché al termine di cui al primo comma e all'eccezione di cui al secondo comma dell'art. 1957 del C.C.. Inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dal Comune a semplice richiesta scritta mediante lettera raccomandata A.R. o PEC, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo. Il versamento della somma dovrà essere eseguito entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale;

- c) Non può essere opposto al Comune di Velo Veronese l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fideiussione;
- d) Il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti del Comune di Velo Veronese è quello in cui ha sede il medesimo.

POLIZZA ASSICURATIVA che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di locazione e a garanzia della responsabilità civile per eventuali danni causati a persone, beni, cose e animali di terzi nella conduzione della Malga, prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata, esonerando e sollevando completamente il Comune ed il suo personale, da ogni responsabilità derivanti dall'affitto, restando ad esclusivo e completo carico dell'affittuario, qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa e di compenso nei confronti del Comune. La garanzia dovrà coprire l'intero periodo contrattuale dal 01/06/2023 al 30/09/2028 e recare espressamente il vincolo a favore del Comune con efficacia senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'affittuario. La polizza dovrà inoltre prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune ed essere costituita da:

GARANZIA R.C.T. per un massimale minimo di € 1.000.000 riferita all'esercizio delle attività prestate dall'affittuario che comprende anche:

- ✓ l'assicurazione delle attività accessorie e complementari alla attività principale, nessuna esclusa né eccettuata;
- ✓ la responsabilità civile personale di ogni "prestatore di lavoro", ovvero ogni persona fisica di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporti di lavoro, il contraente si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate compreso il titolare della Ditta eventuali familiari coadiuvanti, associati in partecipazione, soci del contraente;
- ✓ l'estensione alle usuali condizioni particolari, generalmente adottate dal mercato assicurativo e riferite a danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi e responsabilità civile derivante dal d.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

GARANZIA R.C.O per un massimale minimo di € 5.000.000 prevista per i "prestatori di lavoro" ovvero per tutte le persone di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporti di lavoro, l'affittuario si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate e dovrà comprendere anche l'estensione al cosiddetto "danno biologico" e alla copertura alle malattie professionali.

Ove nel giorno e nell'ora stabiliti dal Comune, l'aggiudicatario non si presenti per la stipulazione del contratto, lo stesso Ente avrà la facoltà, a ogni effetto di legge e senza bisogno di ulteriori formalità, di far decadere automaticamente la concessione in affittanza e procederà all'incameramento della cauzione contrattuale con risarcimento di ulteriori danni per maggiori spese per sostenere una successiva procedura di aggiudicazione.

## **9) MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO**

Il canone annuo di concessione della Malga relativo alla prima annualità (2023) dovrà essere corrisposto dall'aggiudicatario al Comune all'atto di sottoscrizione del contratto. I canoni annui relativi alle successive annualità, dovranno essere corrisposti anticipatamente entro il giorno 11 novembre di ciascun anno.

## **10) DISPOSIZIONI FINALI**

Tutti gli interessati, sono tenuti a prendere esplicita visione di tutti gli obblighi che sono posti a carico del concessionario in virtù dei disciplinari e delle normative richiamate dal presente bando, obblighi che si intendono comunque ben noti, conosciuti e senza riserva alcuna accettati dal concorrente, con la sottoscrizione dell'offerta prodotta in sede di gara.

La superficie in concessione indicata nel presente Bando non è probatoria dell'effettiva area pascolabile né di quella computabile ai fini di eventuali dichiarazioni o istanze rese dal concessionario. È compito del concessionario stabilire e/o calcolare l'effettiva superficie a pascolo ai fini di eventuali domande di contributo o a qualsiasi altro fine.

Il Responsabile della presente procedura è il Responsabile Area Tecnica del Comune di Velo Veronese Geom. Taioli Corrado, Tel. 045/6518016. Il presente Bando è pubblicato nell'Albo pretorio del Comune di Velo Veronese e sul sito internet **[www.comune.veloveronese.vr.it](http://www.comune.veloveronese.vr.it)**

Velo Veronese, 24/01/2023

Il Responsabile Area Tecnica  
Geom. Taioli Corrado

Allegati:

- Allegato 1: domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva;
- Allegato 2: offerta economica
- Cartografia della Malga Monticello

Al COMUNE DI VELO VERONESE  
Piazza della Vittoria, 8  
37030 Velo Veronese (VR)

**OGGETTO: asta pubblica per la locazione della Malga Monticello per n. 6 stagioni monticatorie (2023 – 2028).  
2° esperimento**

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_,

residente a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

C.F.: \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_ dell'operatore economico \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_, Fax \_\_\_\_\_

Mail/PEC: \_\_\_\_\_

***CHIEDE***

di partecipare alla procedura per l'esperimento dell'asta pubblica indicata in oggetto come:

☐ Impresa/Azienda agricola singola;

☐ Cooperativa agricola;

☐ Impresa/Azienda agricola associata / consorzio (*barrare la forma non interessata*)

- già formalmente costituita/o e composta/o dai seguenti soggetti:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

☐ Impresa/Azienda agricola associata / consorzio (*barrare la forma non interessata*)

- NON formalmente costituita/o e che sarà composta/o dai seguenti soggetti:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

☐ Altro: \_\_\_\_\_



A tal fine ai sensi degli artt. 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze amministrative previste dal vigente ordinamento

### **DICHIARA**

- 1) Di non trovarsi in nessuna delle situazioni comportanti l'esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto, dettagliatamente descritte all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- 2) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 44 del d.Lgs. 286/1998 e nell'art. 14 comma 1 del d.Lgs. 81/2008 e non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.Lgs. n. 159/2011 o le condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del d.Lgs n. 165/2001;
- 3) ☐ (eventuale) di essere in regola con quanto previsto nella legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) e all'art. 37 del D.L. n. 78/2010 come convertito in L. 122/2010 (disposizioni antiriciclaggio);
- 4) ☐ (solo nel caso di imprese associate, RTC o consorzio di concorrenti): che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza e risultante da scrittura privata autenticata con funzioni di capogruppo (mandatario) al seguente soggetto che gestirà la malga:  
  
\_\_\_\_\_
- 5) che l'operatore economico è iscritto nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_  
al N. \_\_\_\_\_ e di essere in possesso di P.IVA: \_\_\_\_\_ per l'attività  
prevalente di \_\_\_\_\_
- 6) che l'impresa/ditta possiede le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:  
INPS: sede di \_\_\_\_\_ matricola n. \_\_\_\_\_  
INAIL: sede di \_\_\_\_\_ matricola n. \_\_\_\_\_
- 7) che non sussistono a proprio carico cause ostative o sanzioni che comportino il divieto della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, né procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 31/05/1965, n. 575 e ss.mm.ii.;
- 8) che l'interessato (sia individualmente che in qualità di legale rappresentante) non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alla presente gara;
- 9) che non esistono violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19/03/1990, n. 55;
- 10) che l'Impresa non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato e che inoltre tali procedure non si sono verificate nell'ultimo quinquennio;
- 11) di essere pienamente consapevole che:
  - per MALGA si intende il complesso organico e funzionale di TERRENI (prati, pascoli, boschi e incolti), FABBRICATI (stalle e depositi) e INFRASTRUTTURE (cortili pertinenziali, strade, concimaie e pozze) e che vengono concesse esclusivamente per attività zootecniche connesse alla monticazione con espressa esclusione di esercitare attività agrituristiche;
  - la stessa malga è concessa nelle condizioni, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova alla data odierna con esplicita rinuncia da parte del concessionario di ogni pretesa in ordine di carenze in atto o che sopravvenissero a seguito di nuove normative o disposizioni di legge, salvo il diritto di recesso nei tempi e modi che saranno indicati nel relativo contratto;
  - le superfici della malga hanno solo valore conoscitivo e si intendono concesse a corpo e non a misura secondo i confini sempre osservati e riconosciuti negli anni e quindi non sono probatorie dell'effettiva area a pascolo, né di quella computabile ai fini di eventuali dichiarazioni o istanze rese dal concessionario e di conseguenza è compito dello stesso affittuario calcolare l'effettiva superficie pascolabile ai fini di eventuali domande di contributo, istanze o qualsiasi altro fine, sollevando il Comune ed il proprio personale da ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa qualora l'estensione risulti inferiore a quella indicata nel bando;
  - con la sottoscrizione del contratto assume a proprio ed esclusivo carico e sotto la propria responsabilità, ogni eventuale e possibile danno che in conseguenza all'esercizio delle attività dell'alpeggio, dovessero occorrere a cose, persone e animali propri e di terzi, sollevando l'Amministrazione comunale ed il proprio personale da

- ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale, finanziaria ed amministrativa in merito;
  - la concessione della malga avrà durata per n. 6 stagioni monticatorie (2023 – 2028) e nel periodo dal 01 Giugno al 30 Settembre di ogni anno, salvo proroghe per anticipo e posticipo concesse dalla Sezione regionale del Servizio Forestale di Verona;
  - nel restante periodo di ciascun anno le malghe con le relative strutture rientrano nel pieno possesso e uso dell'Amministrazione, che si riserva la facoltà di utilizzarle per le proprie attività istituzionali;
  - è vietata ogni forma anche parziale di sub-affitto, sub-concessione e cessione del contratto a terzi salvo il subentro per morte del titolare, per pensionamento e solo a favore di soci ed eredi dell'azienda;
  - che tutti i capi che condurrà in malga dovranno obbligatoriamente essere provvisti di certificati sanitari, di vaccinazione ed attenersi ad ogni altra norma o prescrizione dell'autorità veterinaria;
    - il canone annuo di concessione della Malga relativo alla prima annualità (2023) dovrà essere corrisposto dall'aggiudicatario al Comune all'atto di sottoscrizione del contratto. I canoni annui relativi alle successive annualità, dovranno essere corrisposti anticipatamente entro il giorno 11 novembre di ciascun anno;
    - nella concessione è escluso il baito posto al piano superiore dell'immobile mn. 15 del Fg. 1° e lo spazio antistante posto nelle immediate vicinanze del medesimo, il quale sarà gestito ad uso ritrovo direttamente dal Comune di Veronese. Nella concessione è invece compreso il piano inferiore di detto edificio (mn 15 del Fg. 1°) adibito ad uso deposito e stalla;
- 12) di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta di tutte le condizioni contrattuali degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il contratto;
  - 13) che all'interno dell'azienda si è adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
  - 14) di consentire la comunicazione via fax oppure posta elettronica (mail), oppure PEC per l'eventuale richiesta di ulteriori documenti nonché eventuali notizie;
  - 17) di aver esaminato tutti i documenti di gara, di essersi recato sui luoghi oggetto di concessione, di aver preso conoscenza della viabilità, delle condizioni locali, accessi privati, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato la locazione realizzabile, adeguati i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'aumento offerto e che pertanto ogni errore e/o mancata od inesatta valutazione, non mi esimerà dal rispettare gli obblighi assunti;
  - 18) di possedere adeguata capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa, di avere accertato la disponibilità di idonea manodopera, nonché la disponibilità di attrezzature adeguate e necessarie per la locazione delle malghe comunali;
  - 19) di avere effettuato uno studio approfondito della locazione e di ritenerla adeguata e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
  - 20) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la concessione, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
  - 21) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché con il pagamento di imposte, tasse e canoni pregressi nei confronti dell'Amministrazione comunale;
  - 22) di accettare sin d'ora tutti i contenuti del nuovo contratto che sarà stipulato;
  - 23) di ammettere all'alpeggio solo BOVINI DA LATTE e DA CARNE come vacche e manze, escludendo tassativamente TORI, VITELLI, EQUINI, CAPRINI, OVINI, etc..
  - 24) che i capi che saranno condotti in alpeggio risultano essere in proprietà per almeno il 75% con una tolleranza, in più o in meno, del 5%, come risultante dal "registro di stalla" alla data del 31/12/2022;
  - 25) di improntare la gestione della malga ai principi della qualità, professionalità e correttezza, seguendo i criteri tecnico-agronomici finalizzati all'ottimale conservazione del cotico erboso e alla valorizzazione del patrimonio pascolativo ed in particolare sono a proprio carico i seguenti oneri:
    - interventi di manutenzione ordinaria e piccole riparazioni come previsto dagli art. 1575 e seguenti e 2153 del C.C. necessari per garantire la corretta gestione, conservazione, funzionamento e adeguata utilizzazione del complesso malghivo terreni (prati, pascoli, boschi e incolti), fabbricati (baiti e stalle) e infrastrutture (cortili pertinenziali, strade, concimaie e pozze);
    - integrazione della dieta apportata al bestiame della malga con mangimi specifici non superiore al 20% del fabbisogno energetico;
    - utilizzo degli arredi ed attrezzature della malga secondo le regole di buona amministrazione e con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1587 del C.C.);

- i capi condotti in malga dovranno obbligatoriamente essere provvisti di certificati sanitari, di vaccinazione ed attenersi ad ogni altra norma o prescrizione dell'autorità veterinaria;
- miglioramento dei pascoli della malga mediante estirpazione di piante, arbusti infestanti, cespugli, rovi etc., prima della fioritura delle stesse;
- fornitura di tutti i materiali, beni, attrezzature di lavorazione ed eventuali arredi dei locali della malga;
- pagamento delle spese sanitarie a favore dell'ULSS, necessarie per le prestazioni di disinfezione dei ricoveri e delle stalle del bestiame;
- raccolta e smaltimento delle deiezioni degli animali al termine di ogni stagione di monticazione, mediante asportazione delle stesse dalla concimaia con la perfetta pulizia e svuotamento;
- mantenere l'intero carico di bestiame all'interno del perimetro della propria malga;
- è vietato il concentramento e lo stazionamento degli animali in aree che presentano danneggiamenti al cotico erboso a causa del calpestio;
- utilizzo esclusivo in malga di bestiame asciutto ai fini di una migliore utilizzazione di foraggio e di una riduzione dei danni da calpestio, con obbligo di pascolo turnato, dividendo la superficie in sezioni di estensione tale da consentire il facile passaggio dei bovini da una zona all'altra;
- l'esecuzione di nuovi interventi e l'installazione di ulteriori attrezzature con oneri a proprio carico, che si rendessero necessari per migliorare la conduzione della malga dovranno essere preventivamente richiesti ed autorizzati dal Comune;
- al termine del contratto tutte le strutture malghive ed i relativi impianti dovranno essere restituiti nelle forme e condizioni in cui sono stati concessi, salvo le normali condizioni d'uso e di ammortamento tipiche dei materiali;

**26) di aver, in ogni caso, preso piena visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando relativo all'asta pubblica della Malga Monticello per le stazioni monticatorie 2023/2028;**

27) di esprimere ai sensi e per gli effetti del d.lgs 196/003 e ss.mm.ii., il proprio consenso al trattamento dei dati raccolti con le modalità e per le finalità indicate nell'avviso d'asta, per gli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge o per attività connesse alla gestione del rapporto contrattuale derivante dall'aggiudicazione della presente gara;

Luogo e data \_\_\_\_\_

IN FEDE

Firma/e del dichiarante/e timbro della/e Ditta/e

\_\_\_\_\_

**ALLEGATI: Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittore/i.**

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000, CIRCA  
L'ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE**

*resa dagli altri partecipanti all'associazione, dai soci e dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza se si tratta di società o consorzio.*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_ C.F.: \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

della \_\_\_\_\_ con sede legale

in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, N. \_\_\_\_\_

P.IVA \_\_\_\_\_

*ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità e informato ex art. 13 del d.Lgs. n. 196/2003*

**DICHIARA**

- che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 1423/1956 (e alle corrispondenti disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 159/2011, ai sensi dell'art. 116 D.Lgs. 159/2011) o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 575/1965 (e alle corrispondenti disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 159/2011, ai sensi dell'art. 116 D.Lgs. 159/2011);
- che nei propri confronti <sup>(1)</sup>:
  - ☐ non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;
  - ☐ sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale: <sup>(2)</sup>

Tipologia di reato	Commissso in data	In violazione delle norme	Condanna pronunciata <sup>(3)</sup>	Entità della condanna

- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del d.Lgs. n. 50/2016.

Data \_\_\_\_\_

**IL DICHIARANTE (TIMBRO DITTA E FIRMA/E)**

<sup>(1)</sup> Barrare chiaramente la casella pertinente.

<sup>(2)</sup> Tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati vanno dichiarati dal concorrente, anche se non menzionati nel certificato del casellario giudiziale a norma dell'art. 175 c.p. (il soggetto interessato può visualizzarli chiedendo il certificato del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 33 DPR 313/2002).

<sup>(3)</sup> Indicare autorità giudiziaria, estremi e data della sentenza.

**Marca da bollo**  
**Euro 16,00**

Al COMUNE DI VELO VERONESE  
Piazza della Vittoria, 8  
37030 Velo Veronese (VR)

**OGGETTO: asta pubblica per la locazione della Malga Monticello per n. 6 stagioni monticatorie (2023-2028).**

**2° esperimento**

**OFFERTA ECONOMICA**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ Nat. \_\_\_\_ a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente nel Comune di \_\_\_\_\_  
Prov. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di  
\_\_\_\_\_ della Ditta/Soc./Cooperativa \_\_\_\_\_  
con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Via  
\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
Partita IVA \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
Fax \_\_\_\_\_  
relativamente all'asta pubblica citata in oggetto,

**O F F R E**

l'importo, superiore al prezzo annuo posto a base di gara (Euro 10.000,00), espresso in cifre e in lettere, del canone annuo di concessione pari a:

in cifre: \_\_\_\_\_;


in lettere: \_\_\_\_\_

Dichiara, inoltre, di essere edotto del fatto che l'offerta, ai sensi dell'art. 32, c. 4 del D.Lgs n. 50/2016, sarà vincolante per 180 giorni naturali e consecutivi, deocorrenti dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta indicata nel bando, salvo il differimento di detto termine qualora ciò venga richiesto dalla S.A., in virtù della suddetta disposizione normativa.

Luogo data \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

IL / I DICHIARANTE/I  
(firma)

## MALGA MONTICELLO – CARTOGRAFIA



**Estensione Ha 44.10.04**